

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Revoca della dichiarazione di fallimento: la nullità della notificazione della relativa istanza ha carattere pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate con l'atto di opposizione**

*La revoca della dichiarazione di fallimento, conseguente all'accertata nullità della notificazione della relativa istanza (in quanto avente carattere pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate con l'atto di opposizione, con conseguente assorbimento ed escludendo che l'omesso esame di tali questioni si traducesse in un difetto di pronuncia), si pone perfettamente in linea con il dettato dello art. 276 c.p.c., comma 2, il quale, nel disciplinare la deliberazione della decisione in camera di consiglio, antepone all'esame del merito quello delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, la cui portata, logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla verifica della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, fa sì che l'accoglimento della questione determini la definizione dell'intera materia del contendere, rendendo pertanto superflua una decisione sul merito della controversia.*

*...omissis...*

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il rigetto della questione pregiudiziale sollevata con gli appelli incidentali comportasse l'assorbimento dell'appello principale, con cui essa ricorrente aveva fatto valere l'insussistenza dei requisiti soggettivi per la dichiarazione di fallimento. Sostiene infatti che la verifica dei predetti requisiti ha carattere preliminare non solo rispetto ad ogni ulteriore valutazione in ordine alla fallibilità del debitore, ma anche rispetto all'applicazione della normativa in materia fallimentare; aggiunge che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., comma 2, spetta al giudice la valutazione della priorità e della rilevanza da attribuire alle questioni pregiudiziali e preliminari, in relazione alla specificità del caso ed alla materia trattata.

1.1. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata non ha affatto dichiarato assorbite le censure da essa proposte avverso la sentenza di primo grado, ma le ha rigettate, confermando che, come già ritenuto dal Tribunale, la revoca della dichiarazione di fallimento, conseguente all'accertata nullità della notificazione della relativa istanza, in quanto avente carattere pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate con l'atto di opposizione, ne aveva comportato l'assorbimento, ed escludendo pertanto che l'omesso esame di tali questioni si traducesse in un difetto di pronuncia.

Le predette conclusioni si pongono perfettamente in linea con il dettato dello art. 276 c.p.c., comma 2, il quale, nel disciplinare la deliberazione della decisione in camera di consiglio, antepone all'esame del merito quello delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, la cui portata, logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla verifica della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, fa sì che l'accoglimento della questione determini la definizione dell'intera materia del contendere, rendendo pertanto superflua una decisione sul merito della controversia (cfr. Cass., Sez. 3, 23 gennaio 2009, n. 1696; Cass., Sez. 2, 15 ottobre 1976, n. 3469). Tale affermazione, più volte ribadita da questa Corte, non si pone in contrasto con il principio dispositivo cui è ispirata la disciplina del processo civile, che, attribuendo alle parti il potere di fissare l'ordine delle questioni proposte in giudizio, consente alle stesse di condizionare l'esame di una questione logicamente principale a quello di un'altra questione logicamente subordinata: tale potere incontra infatti un limite nella rilevanza d'ufficio di determinate questioni, la cui attinenza a profili sottratti alla disponibilità delle parti comporta il riconoscimento al giudice del potere-dovere di pronunciare in ordine alle stesse, pur in assenza di un'eccezione di parte, con precedenza rispetto ad ogni altra questione, a meno che al riguardo non si sia formato il giudicato (cfr. Cass., Sez. 3, 10 gennaio 1984, n. 178; Cass., Sez. 2, 6 novembre 1978, n. 5049).

I predetti principi trovano applicazione anche al procedimento per la dichiarazione di fallimento, nell'ambito del quale il controllo della rituale notificazione del ricorso, cui il giudice deve provvedere d'ufficio, si configura come un adempimento preliminare rispetto all'esame di ogni altra questione, rispondendo alla finalità di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio, che costituisce la condizione imprescindibile non solo per una pronuncia in ordine al merito, nel quale rientra anche l'accertamento delle condizioni alle quali la L. Fall., art. 1, subordina l'accoglimento dell'istanza proposta dal creditore, ma anche per la verifica della proponibilità e della procedibilità dell'istanza, così come per l'esame delle altre questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito. L'accertamento dell'inesistenza o della nullità della notifica, risolvendosi nella constatazione della mancata instaurazione o dell'irregolarità del contraddittorio, impedisce di procedere all'esame delle predette questioni, rendendo dunque superflua una decisione in ordine alle stesse, ed escludendo conseguentemente la possibilità di ravvisare un difetto di pronuncia nella sentenza che le abbia ritenute assorbite (cfr. Cass., Sez. 3, 11 gennaio 2006, n. 264; Cass., Sez. 2, 8 marzo 2001, n. 3435; 23 novembre 1999, n. 12984).

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti; la mancata costituzione degli altri intimati esclude invece la necessità di procedere al regolamento delle spese processuali nei loro confronti.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'A.E. S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, ivi compresi Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore del fallimento della xxxx.l., ed in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore del Consorzio xxxxx

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 febbraio 2015.